


Report dell'Oice sul primo trimestre 2023. In aumento i numeri della progettazione

Bandi, si riduce il peso del Pnrr

Gare da 1.107 a 797. Valori da 1,2 miliardi a 381 milioni

DI FRANCESCO CERISANO

Crollano le gare Pnrr per servizi di architettura e ingegneria e per appalti integrati (comprensivi di progettazione esecutiva e costruzione). Nel primo trimestre 2023 sono stati pubblicati 797 bandi per un valore di 381 milioni di euro che attiveranno 7,1 miliardi di lavori. Nell'ultimo trimestre 2022, le gare erano state 1.107 per un importo di 1,268 miliardi di servizi tecnici e 24 miliardi di lavori attivati. La percentuale del numero dei bandi Pnrr sul totale dei bandi pubblicati passa dal 52,7% al 46,7% mentre la percentuale del valore dei bandi Pnrr sul totale passa dal 73,6% del quarto trimestre 2022 al 31,6% del primo trimestre 2023. Crollano anche gli appalti integrati: -30,2% in numero dei bandi, -72,9% in valore della progettazione esecutiva (137 mln) e -77,4%



per importi dei lavori (3,4 mld). E' quanto emerge dal nuovo Report diffuso ieri dall'Oice (l'Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confin-

dustria) sui bandi di gara relativi ad opere del Pnrr e del Piano nazionale complementare (Pnc) emessi nel primo trimestre 2023. Dati che certificano una sensibile ridu-

zione delle gare e del valore, dopo il boom di fine 2022 e una minore incidenza sul totale della domanda di servizi tecnici.

I bandi per soli servizi di

architettura e ingegneria dopo la crescita costante del 2022 ed il picco nel trimestre estivo (806 gare per 1,1 mld nel terzo trimestre dell'anno scorso) si sono fermati a quota 458 per un valore di 243,9 milioni. Continuano invece ad aumentare sia in numero che in valore i bandi di progettazione: sono stati 226, il 28,4% del numero totale dei bandi Pnrr emessi, con un valore di servizi di 62,0 mln, il 16,3% del valore totale. Se si aggiunge a questo dato anche il valore della progettazione esecutiva, affidata con gli appalti integrati, i bandi salgono a 339 (-30,2% sul trimestre precedente) per un valore della progettazione esecutiva di circa 137,4 mln (-72,9%) che porteranno alla realizzazione di lavori per 3,265 miliardi (-77,4%).

“Il trend trimestrale rilevato per le gare Pnrr, se raffrontato con il trimestre precedente relativo a tutte le gare (Pnrr e non) è coerente ma il calo delle gare è molto più marcato visto che l'intera domanda di servizi tecnici cala soltanto del 18,8% in numero e del 30% in valore, mentre i bandi Pnrr si riducono del 28% in numero e del 70% in valore”, osserva l'Oice. In definitiva, il “peso” delle gare Pnrr rapportato a tutte le gare si riduce fortemente. “I dati del Report certificano una evidente frenata del numero della domanda pubblica relativa ad interventi del Pnrr. Ci conforta che ancora siano in aumento gli affidamenti di progettazione, segno che è in atto una corsa, soprattutto per interventi di piccola dimensione, a dotarsi di progetti da mettere in gara”, ha commentato il presidente di Oice **Giorgio Lupoi**.

Chi svolge incarichi legali non può fare il dirigente

Chi ha svolto incarichi legali per conto del comune, difendendolo in cause e contenziosi, non può essere nominato dal sindaco dirigente dell'Ufficio legale e del Settore affari generali del comune stesso. L'incarico è, cioè, inconfirabile, per violazione dell'articolo 4 del decreto legislativo N.39/2013. Pertanto la nomina decade, e sono nulli tutti gli atti adottati dall'insediamento. Non solo. Sindaco e giunta che hanno deliberato l'incarico non potranno per tre mesi conferire alcun incarico di natura amministrativa di loro competenza. E' quanto ha ribadito l'Autorità Anticorruzione con la delibera N.136 del 4 aprile 2023. L'istruttoria di Anac era partita dopo una segnalazione che evidenziava come il dirigente nominato a capo dell'Ufficio Affari generali del Comune avesse svolto per parecchi anni, nel periodo precedente alla nomina, attività professionale finanziata e regolata dall'amministrazione comunale.

Non essendo stata, però, l'amministrazione comunale collaborativa nel fornire informazioni precise e dettagliate ma anzi notando discrepanze tra gli accertamenti condotti d'ufficio e la documentazione trasmessa dall'ente, Anac ha incaricato la Guardia di Finanza - Nucleo speciale Anticorruzione, di svolgere attività ispettiva presso la sede del Comune. E' emerso che l'avvocato in questione, nominato dal sindaco responsabile legale dell'amministrazione e a capo degli Affari generali, aveva prestato assistenza e difesa giudiziale dell'ente fin dal 2011, con ripetuti incarichi successivi (una dozzina). Una mole tale di affidamenti da rendere evidente, secondo l'Anac, che la difesa giudiziale del Comune fosse affidata costantemente all'avvocato, in un legame continuativo e stabile. Ne conseguiva, pertanto che il dirigente che esercitava i poteri di regolazione e finanziamento del comune, chiamato a saldare le parcelle delle prestazioni precedenti dell'avvocato, era la stessa persona, violando senza soluzione di continuità il cosiddetto “periodo di raffreddamento” previsto dalla legge per la durata di due anni dall'ultimo incarico professionale alla nuova nomina.

© Riproduzione riservata

Il direttore di una Asp non può diventare revisore

Al direttore di una Azienda dei servizi alla persona (Asp) collocato in aspettativa dalla provincia per il periodo della sua nomina, è inibita la possibilità di svolgere la carica di revisore dei conti di enti locali, pur appartenenti a province diverse, per l'espressa incompatibilità prevista da disposizioni legislative. Secondo il parere del Ministero dell'Interno del 7 aprile 2023, inoltre, non può rilevare, ai fini della compatibilità dell'incarico di revisore, l'eventuale contratto di diritto privato sottoscritto con l'Azienda, dovendo trovare, in ogni caso, applicazione la normativa prevista dal Testo unico del pubblico impiego. A parere dei tecnici del Viminale, le disposizioni legislative hanno previsto che la carica di direttore sia incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo, e la relativa nomina determini, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto (art. 9, comma 3, decreto legislativo n.207/2001). In modo non diverso è la disciplina della legge regionale di riferimento secondo cui “l'incarico di direttore è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, dipendente o autonoma”. Tale incompatibilità non viene meno se la nomina del direttore sia stata regolata da un contratto di diritto privato, dovendo pur sempre farsi riferimento alle disposizioni previste dal Testo unico del pubblico impiego. Nel caso di specie, infatti, trova applicazione il principio di diritto reso dal giudice di legittimità secondo cui: “Ai sensi dell'articolo 384 codice di procedura civile si ritiene opportuno enunciare il seguente principio di diritto: ai direttori generali (e anche ai direttori sanitari e ai direttori amministrativi) degli enti del Ssn si applica la normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (oltre che quella sulla inconfiribilità degli incarichi stessi), con le relative sanzioni, dettata dall'articolo 53 del d.lgs. n.165 del 2001”. Tale normativa ha carattere imperativo e inderogabile, essendo irrilevante il fatto che il rapporto del direttore generale di un ente del Ssn sia di natura autonoma e sia regolato da un contratto di diritto privato, perché quel che conta è lo svolgimento di funzioni in qualità di agente della p.a. da cui deriva il rispetto del dovere di esclusività.

Vincenzo Giannotti

© Riproduzione riservata